

Tribunale di Brescia, I sezione penale, composizione collegiale (Presidente Dott.ssa Ardenghi), sentenza n. 3416 del 13.09.2018

**Bancarotta fraudolenta per distrazione – compensi corrisposti agli amministratori – fondamento nella delibera assembleare - assoluzione perché il reato non sussiste**

Ogni qual volta esista una delibera assembleare che, seppure non abbia determinato un importo specifico per il compenso all'amministratore, come richiesto dall'art. 2389 c.c., abbia comunque fornito un ordine di grandezza ed un parametro oggettivo cui ancorarlo, non è configurabile una condotta di natura distrattiva in capo all'amministratore unico che abbia percepito importi a titolo di compenso.

[Nella specie, gli importi che si assumevano percepiti a titolo di compenso dall'amministratore unico trovavano fondamento nella delibera assembleare in atti, con la quale veniva deciso all'unanimità di corrispondere un compenso a favore dello stesso per i servizi che avrebbe svolto per la società, sulla base dell'impegno e del tempo impiegato dall'amministratore stesso].